

Senato del Regno

Progetto di legge portante dilazione della
esecuzione di alcuni articoli del regio Editto dell' 11
Settembre 1848

adottato dalla Camera dei Senatori nella sua
— tornata del 28 Dicembre 1849 —

Articolo Unico

È sospesa sino al 1^{mo} Aprile 1850 l'esecuzione degli articoli
1, 3, 4, 5, 6, 7, 15 (eccetto in quanto quest'ultimo articolo
si riferisce all'art. 13), 16 e 17 dell' Editto dell' 11 di
Settembre 1848.

Il V. ^{cepp} Presidente del Senato del Regno
S. Alfani



Divisione N°

Oggetto.

Cosimo ubli

Relazione alla Camera dei Deputati

Signori

Al numero delle varie leggi e regolamenti, di cui l'Editto organico 11 settembre 1868, prescrive la compilazione, e che sono indispensabili per l'attuazione del sistema metrico decimale, mancano ancor a la legge sulla verificazione colla relativa tariffa, ed il regolamento sul servizio di verificazione.

Vi è noto, o signori, il perché non si trovino attualmente in vigore queste disposizioni.

L'ultima legislatura a cui esse furono presentate dal Ministero, credette opportuno di proporre una legge transitoria onde rendere meno disagiata l'applicazione del nuovo sistema, e quella legge pel sopravvenuto scioglimento della Camera dei Deputati non poté venire discussa dal Senato, e rimase perciò allo stato di semplice progetto.

In siffatta condizione di cose il Ministero convinto da un lato della evidente impossibilità /stante la mancanza delle summate

Disposizioni legislative), di attuare il sistema metrico pel 1.º gennaio 1880. che è imminente e dell'urgenza dall'atto di far cessare con una definitiva provvidenza ogni incertezza nelle popolazioni circa i pesi e misure che debbano adottare nel principio del nuovo anno, non esitò ad abbracciare il partito di valersi di questi primi momenti, per sottoporre alla loro sanzione un progetto di legge che sospenda gli effetti dell'editto dell'11 settembre 1868, finché il Ministero, come si rivedeva di fare al più presto, non abbia riproposto al Parlamento, e questo abbia approvato i provvedimenti che ancor si richiedono per la compiuta esecuzione dell'editto medesimo.

Non è compilare tale progetto non pare però conveniente al Governo di proporre una sospensione totale dell'editto suscitato. In alcuni suoi articoli può questo continuare ad aver forza, non solo senza inconveniente, ma bensì anzi con vantaggio. Tali sono quelli che potranno aver prima d'ora la loro esecuzione, e che ancorano per oggetto fin dalla loro data di avvezzare le popolazioni al nuovo sistema di pesi e misure, innanzi che questo fosse reso obbligatorio. #

Il progetto di legge adunque che durante il tempo in cui la Camera dei Deputati era occupata alla verificaione dei poteri ed alla sua definitiva costituzione, si presentò al Senato fu concepita collo scopo di sospendere soltanto per alcun tempo l'esecuzione delle disposizioni contenute all'art. 1.º col quale si prescrive che il sistema metrico decimale cominci ad essere in vigore in tutto lo stato al 1.º di gennaio 1880.

Arti 3, 4, e 5. che affoggiano a pena coloro che, dopo la detta opera, fanno uso o ritengono nei loro magazzini, laboratori, ecc. pesi e misure antiche, od anche solo omettano di tener affisso nei locali del genere suaccennato e sulle fiere e mercati il ragguaglio dei nuovi pesi cogli antichi.



Art. 6. e 7. i quali è vietata ogni denominazione di pesi e di misure diversa da quelle stabilite nell'editto medesimo, negli atti pubblici, nelle scritture private, ed in genere in ogni atto che si produceva in giudizio, nonché nei titoli ed annunci, ed una sanzione è minacciata ai notai ed altri pubblici uffiziali che contravengano alle disposizioni suddette.

Si è vietato di dover sospendere gli effetti di questi articoli, come quelli che dovrebbero cominciare ad aver forza soltanto al primo del prossimo 1850, e non in realtà si è ritenuto collegati colle altre precacciate prescrizioni, da non poterne rimanere senza effetto separate.

Art. 15., il quale articolo vieta a qualsiasi Tribunale di pronunziar sentenze sopra atti o scritture in cui siasi contravvenuto agli articoli 6. e 13., se non dopo pagata la ammenda. Il Ministero è d'avviso che converga sospendere questo articolo in quanto solamente si riferisce all'art. 6. prochi, come si dirà in appresso, e indispensabile che il medesimo resti in vigore per rispetto all'art. 13.

Art. 16., che ha tratto alle attribuzioni dei verificatori al modo con cui si aumentano le contravvenzioni ecc. il quale articolo non può evidentemente avere effetto, essendo sospesi i precedenti.

Art. 17., poiché riguarda l'applicazione a farsi dai Magistrati delle ammende, le quali, come è chiaro, non verranno inflitte, finché il sistema melcio non si sia in vigore.

Ci ppena avere facciano dell'articolo 18, a cui già venne derogato nel regio Decreto 29 agosto 1849: di competenza del Ministero di Agricoltura e Commercio.

Per l'incontro, a Signori, non v'ha ragione alcuna di sospendere gli articoli 8. 9. 10. 11. 12. 13. e 14. di cui i quattro primi riflettono la formazione degli archetipi e dei campioni dei pesi e delle misure decimali; il terzo ve facciano conservati; e l'obbligo ai comuni capi luoghi di mandamento imposto di procedersi a loro spese di un doppio dei campioni e la compilazione di un quadro ragionato dei pesi e misure decimali non che di un ragguaglio di questi con gli antichi usati nelle diverse località.

Gli oggetti ed i lavori accennati in questi articoli già furono compiuti o trovansi in corso di esecuzione, cui giova non interrompere senza bisogno.

L'obbligo imposto ai notaj coll'art. 14 mira a diffondere più agevolmente e prontamente la cognizione del sistema decimale nelle masse. è dunque bene di conservarlo, tanto più che il ragguaglio di cui nell'art. precedente è già stato pubblicato.

Sarebbe eziandio non solo inutile ma nocivo il sospendere gli art. 13. e 14. in quali fu abolito sotto pena d'ammenda l'uso delle tare sopra tare e poiché tali articoli sono in osservanza fin dall'anno 1846.

Non v'è specialmentemotivo alcuno di sospendere le disposizioni eccezionali e

e transitorie contenute nel capo 2.^o di quest'Orto.

Permette questo codice ragioni, che più
imperiosa ripetere il Ministero d'ordine
del Re presentava il 26. dicembre sulla
sanzione del Senato il progetto di legge
del tenore seguente:

art. unico

Si sospende l'esecuzione degli articoli
1. 3. 4. 8. 6. 7. 18. finché in quanto quest
ultimo articolo si riferisce all'art. 13. 16. e
17. dell'Editto 11. settembre 1845. fino a che
siasi colle occorrenze di porzioni legislative
complementare provisto alla prima attuazione
del sistema metrico decimale.

Il Ministro Segretario di Stato per gli
affari dell'interno incaricato interinalmente
del portafoglio dell'agricoltura e del commercio
provvederà all'esecuzione del presente Decreto.

Ma la Commissione incaricata di
referire al Senato intorno a questa legge
credette produrle modificata nel modo seguente

E avendo il Ministero aderito a tali
modificazioni, il Senato l'adottava nella
sua seduta del ventotto corrente all'unani-
mità.

Ora i motivi per cui io mi astengo
facilmente alla proposizione della Com-
missione del Senato ribellano dalle
reflessioni stesse molto avvedute e
77

congruenti e spediti nella relazione fatta dalla
Camera medesima al Senato, eppoi Signori
qui inutile il riprodurre; ma basti il dire
che in realtà mi pare più conveniente
a uso d'una sospensione indeterminata
quale risultava dal testo ministeriale, e
ra chiuderla fra limiti ammissibili, a toro nel
pubblico la ingannevole e dannosa fiducia
di veder forte di troppo rinviata l'inte-
grale attuazione della legge del 1848, ed a
dissipare la fiducia in tutti i fabbricatori di
vedersi per questo indeterminato ritardo reso
infuttifero capitale nei loro magazzini, i nuovi
peri e misure ed altri istrumenti con tanta
sollecizia fabbricati e accumulati nel pronto
spazio che ne aspettavano al principio dell'
anno 1850.

Anche senza difficoltà ho creduto
potersi togliere dalla legge le parole che
dopo la parte dispositiva si riferivano al
motivo del promoverla, sia per amore di
brevezza e concisione sempre desiderabile
nei testi legislativi; sia perchè la ragione
del sancirla risulterebbe sufficientemente
dalla discussione della legge non che dalla
relazione con cui ho l'onore di presentarla
alla Camera dei Deputati quale appunto
fu dal Senato sancita, onde vogliate anche
voi o Signori concederla della vostra ap-
provazione.

P. Gi. Santarossa

Projetto 3
N° 3.

Projetto di legge
adottato dal Senato del Regno il 24. 10^{bre} 1869. e
presentato dal Ministro d'Agricoltura e
Commercio, nella tornata della
31 10^{bre} 1869.

in senso al 1° Art. 1890.
Sospensione del 12° Art. 11. 7^{bre} 1869.
per l'introduzione del nuovo sistema metrico
decimale.